

# IMMIGRAZIONE:

## le prestazioni sanitarie per gli stranieri

A cura di " La Rondine »(ONLUS)

Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l.

Luglio 2003

### LA TUTELA DELLA SALUTE ASSISTENZA SANITARIA

**L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.)** presso l'Azienda Sanitaria Locale ( A.S.L.) di residenza o di dimora in assenza di essa, per se e per i familiari a carico, **è obbligatoria per i cittadini stranieri:**

- a. **in possesso di un permesso di soggiorno** per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario o per richiesta di asilo, per attesa d'adozione o acquisto di cittadinanza
- b. **iscritti nelle liste di collocamento**, (a parità di condizioni con i cittadini italiani iscritti nelle liste stesse) compresa l'assistenza riabilitativa e protesica.

#### **Hanno diritto all'assistenza sanitaria:**

- a. **gli stranieri in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno** per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, asilo, in attesa di adozione, affidamento e acquisto della cittadinanza, dietro esibizione del permesso rinnovato o della dichiarazione comprovante la richiesta di rinnovo, entro 60 giorni dalla scadenza del permesso stesso, salvo causa di forza maggiore
- b. **i minori** in attesa di iscrizione (fin dalla nascita) ed i figli di stranieri iscritti al S.S.N.
- c. **i familiari regolari** a carico del cittadino straniero.

Ai fini dell'iscrizione alla A.S.L. che è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno, **in mancanza dell'iscrizione anagrafica**, il luogo dell'effettiva dimora è quello indicato nel permesso di soggiorno.

**Il lavoratore straniero stagionale deve iscriversi presso la A.S.L.** del Comune indicato per il rilascio del permesso di soggiorno, la sua assistenza sanitaria è valida per la durata del permesso di soggiorno

Salvo che lo straniero interessato dimostri la pendenza di un ricorso, l'iscrizione al S.S.N. cessa dietro comunicazione della Questura alla A.S.L., per:

- a. mancato rinnovo del permesso di soggiorno
- b. revoca o annullamento del permesso di soggiorno
- c. espulsione.

Devono avere una copertura assicurativa contro il rischio di malattia, infortunio e maternità ma non sono obbligati all'iscrizione al S.S.N. le seguenti categorie di lavoratori stranieri e i loro familiari:

- a. dirigenti e personale straniero specializzato di:
  - società aventi sedi in Italia
  - uffici di rappresentanza di società estere aventi sede principale in un territorio di uno stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio
  - sedi principali in Italia di società italiane o di società di un altro stato membro dell'Unione Europea.
- b. lavoratori dipendenti, datori di lavoro residenti all'estero trasferiti temporaneamente presso persone fisiche o giuridiche residenti in Italia per determinate prestazioni
- c. giornalisti accreditati in Italia o dipendenti di organi di stampa, quotidiani, periodici, emittenti radiofoniche o televisioni estere.

I titolari di un permesso di soggiorno per affari non hanno l'obbligo d'iscrizione al S.S.N.

#### **Possono iscriversi volontariamente al S.S.N.:**

- a. gli stranieri con regolare permesso di soggiorno superiore a 3 mesi per motivi diversi da lavoro subordinato o autonomo, dall'iscrizione alle liste di collocamento, da motivi familiari, da asilo, da attesa adozione, da affidamento o acquisto della cittadinanza, comprendendo un contributo annuale valido per sé e per i familiari a carico, per un importo percentuale sul reddito conseguito l'anno precedente in Italia o all'estero (come previsto per i cittadini italiani)
- b. gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per studi o collocati alla pari, corrispondendo un contributo annuale forfettario non valido per familiari a carico.

### **Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia non iscritti al S.S.N. :**

- a. per le prestazioni sanitarie urgenti devono corrispondere il pagamento delle tariffe precisate dalle regioni e dalle provincie autonome
- b. possono richiedere alle A.S.L. o all'azienda ospedaliera l'erogazione di prestazioni sanitarie corrispondendo il pagamento delle relative tariffe.

### **Ai cittadini stranieri senza un regolare permesso di soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti, nelle strutture e nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, sono garantite gratuitamente:**

- a. cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti per malattie e infortuni, ed usufruizione dei programmi di medicina preventiva
- b. tutela sociale della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le donne italiane
- c. tutela della salute del minore
- d. vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale e cura delle malattie infettive.

**Lo stato di indigenza può essere attestato mediante una auto dichiarazione dell'interessato alla struttura sanitaria a cui si rivolge.**

### **Gli stranieri irregolari ( codice STP)**

**Per la prestazione e la relativa registrazione agli stranieri irregolari, viene utilizzato un codice regionale identificativo valido su tutto il territorio nazionale, composto dalla sigla S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), dal codice ISTAT della struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un n° progressivo indicato all'atto del rilascio stesso.**

Tale codice è valido per la prescrizione su un ricettario regionale di farmaci erogabili dalle farmacie convenzionate, a parità di partecipazione al costo con i cittadini italiani indigenti.

Le richieste di rimborso presentate al Ministero dell'Interno per prestazioni ospedaliere urgenti o essenziali sono in forma anonima.

Ogni regione ha il compito di individuare adeguate modalità anche in collaborazione con organismi di volontariato che hanno un'esperienza specifica, al fine di assicurare le cure essenziali e continuative presso le strutture e i presidi sanitari pubblici e privati, a favore dei cittadini stranieri privi di un regolare permesso di soggiorno.

### **PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE**

Il permesso di soggiorno per cure mediche, valido e rinnovabile per la durata della cura, può essere rilasciato a:

- a. lo straniero residente all'estero che necessita di cure mediche in Italia e ad un suo eventuale accompagnatore
- b. donne straniere presenti irregolarmente in Italia per le quali è vietata l'espulsione in caso di gravidanza o di nascita di un figlio, di cui si occupano da meno di 6 mesi
- c. stranieri che necessitano di cure nell'ambito di programmi umanitari, o provenienti da paesi in cui non esistono o non sono facilmente erogabili specifiche prestazioni sanitarie, o appartenenti a paesi in cui per contingenti situazioni politiche militari o di altra natura non sono attuabili gli eventuali accordi esistenti con il S.S.N., previa autorizzazione del Ministero della Sanità d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri.

L'interessato deve richiedere il **visto d'ingresso** alla Rappresentanza diplomatica e consolare italiana, esibendo il passaporto o un documento equipollente e allegando:

- a. la dichiarazione della struttura sanitaria pubblica o privata italiana accreditata che da lui prescelta, attestante il tipo di cura, la data di inizio e la sua durata presunta, in osservanza delle disposizioni vigenti per la tutela dei dati personali
- b. la ricevuta di versamento del deposito cauzionale in Lire italiane, in EURO o in Dollari USA pari al 30% del presunto costo complessivo della cura, a favore della struttura prescelta
- c. la documentazione che comprovi la sua disponibilità nel nostro paese delle risorse occorrenti al pagamento del costo complessivo di :
  - la cura
  - il vitto e l'alloggio al di fuori della struttura sanitaria e del rimpatrio sia per lui che per l'eventuale accompagnatore.

Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia deve richiedere il **permesso di soggiorno** alla Questura territorialmente competente , allegando al modulo predisposto , debitamente compilato:

- a. fotocopia del passaporto o del documento equipollente
- b. 4 foto formato tessera
- c. certificato medico

**Per il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche occorre aggiungere la seguente documentazione:**

- a. certificato medico attestante la necessità di proseguire le cure
- b. marca da bollo da € 10,33.

Il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciato anche nell'ambito di programmi umanitari, previa autorizzazione del Ministero della Sanità di intesa con il Ministero degli Affari Esteri.

Le ASL e le aziende ospedaliere sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale, tramite le regioni.